



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ECONOMICHE E STATISTICHE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE

TITOLO I - FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO

- Art. 1 - Finalità del Dipartimento
- Art. 2 - Funzioni del Dipartimento
- Art. 3 - Sede, locali e attrezzature

TITOLO II - STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

- Art. 4 - Organi del Dipartimento
- Art. 5 - Direttore del Dipartimento
- Art. 6 - Elezione del Direttore
- Art. 7 - Consiglio di Dipartimento
- Art. 8 - Sedute del Consiglio
- Art. 9 - Verbali del Consiglio
- Art. 10 - Giunta di Dipartimento
- Art. 11 - Funzioni della Giunta
- Art. 12 - Sezioni del Dipartimento
- Art. 13 - Commissioni permanenti del Dipartimento
- Art. 13 bis Commissione Paritetica Docenti –Studenti
- Art. 14 - Laboratori del Dipartimento

TITOLO III - ATTIVITÀ

- Art. 15 - Esercizio dell'attività di ricerca scientifica
- Art. 16 – Sperimentazione delle attività didattiche
- Art. 17 - Prestazioni di ricerca a favore di terzi
- Art. 18 - Attività di ricerca in cooperazione
- Art. 19 - Diffusione dei risultati della ricerca

TITOLO IV - NORME FINALI

- Art. 20 - Adozione e modifiche al Regolamento Interno
- Art. 21 - Natura del Regolamento
- Art. 22 - Norma di chiusura e rinvio

TITOLO I

FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO

Art. 1 – Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento di SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE dell'Università degli Studi di Salerno, di seguito denominato "Dipartimento" istituito con D.R. rep. n. 2491 del 31/10/2012 ha come finalità quella di operare nella didattica e nei settori della ricerca di base e in quelli più strettamente applicativi, prevalentemente nelle macro aree di Economia Teorica ed Applicata, Politica Economica, Economia Pubblica, Economia Finanziaria, Matematica per l'Economia e la Finanza, Statistica Metodologica e Applicata, Storia Economica, Diritto per l'Impresa, Diritto Pubblico Internazionale e Sociologia Economica.
2. Il Dipartimento è struttura di riferimento per i seguenti corsi di laurea e lauree magistrali:
 - Scienze del Turismo (L 15),
 - Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (L 16),
 - Economia Aziendale (L 18),
 - Economia e Commercio (L 33),
 - Statistica per i Big Data (L 41),
 - Economia (LM 56),
 - Economia Governo e Amministrazione (LM 56-63).
 - Scienze Statistiche per la Finanza (LM 83).
3. Il Dipartimento **progetta e cura** l'organizzazione e lo svolgimento delle attività formative post – laurea, nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo.
4. Afferiscono al Dipartimento, oltre ai docenti indicati nell'art. 26, comma 2 dello Statuto, anche i titolari di assegni di ricerca, i titolari di contratto di insegnamento, i professori e i ricercatori ospiti, nonché i ricercatori e gli assegnisti di Enti di Ricerca nazionali che operano nel Dipartimento nel quadro di convenzioni con l'Ateneo, le cui ricerche o i cui insegnamenti siano riferibili ai settori scientifici – disciplinari presenti nel Dipartimento.

Art. 2 - Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento esercita le funzioni previste dall'Articolo 26 dello Statuto nonché tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Dipartimento è un centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale ed organizzativa nel rispetto dei principi organizzativi e contabili previsti dalla normativa vigente, dallo statuto e dal Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.
3. Le modalità di organizzazione e di svolgimento delle attività formative sono disciplinate secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 3 - Sede, locali e attrezzature

1. Il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche ha sede in Fisciano (SA).
2. I locali ed i beni concessi in uso al Dipartimento, quali risultanti dai registri inventariali, possono essere utilizzati soltanto in funzione dell'espletamento delle attività e dell'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente articolo 2.
3. L'accesso e l'uso dei beni e delle attrezzature dipartimentali sono consentiti a tutti coloro che afferiscono stabilmente al Dipartimento ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio.
4. L'accesso e l'utilizzazione delle strutture a soggetti esterni che, per motivi di ricerca o didattica inerenti alle attività del Dipartimento, debbano frequentarlo in modo continuativo sono consentite secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio; di tali soggetti deve essere tenuto un apposito elenco aggiornato a cura del Direttore.

TITOLO II

ORGANI del DIPARTIMENTO

Art. 4 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio di Dipartimento;
 - c) la Giunta.

Art. 5 - Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, ne sovrintende e promuove le attività ed è responsabile della sua gestione.
2. Il Direttore esercita le funzioni previste dall'art. 29 dello Statuto.
3. **Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento, salvo il caso previsto dall'art. 6, comma 1, secondo capoverso, ed è nominato con decreto rettorale.**
4. Il Direttore dura in carica tre anni a decorrere dalla data della nomina ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
5. Il Direttore designa fra i professori di prima o seconda fascia a tempo pieno un Direttore vicario che lo supplisce in tutte le funzioni, in caso di sua assenza o impedimento.
6. Il Direttore, nell'ambito delle proprie competenze, può attribuire specifici incarichi a componenti del Consiglio.

Art. 6 – Elezione del Direttore

1. Il Direttore è eletto, a scrutinio segreto tra i professori a tempo pieno incardinati nel Dipartimento, che abbiano presentato la candidatura almeno sette giorni prima della data di convocazione del Consiglio. Per due votazioni l'elettorato passivo è limitato ai professori di prima fascia e risulta eletto il candidato votato dalla maggioranza assoluta dagli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza per due votazioni successive, l'elettorato passivo viene esteso ai professori di seconda fascia. Risulta eletto, alla terza tornata, il candidato votato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di inutile espletamento di tale tornata, si procede al ballottaggio tra i due professori che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Per la votazione di ballottaggio è richiesta la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti. E' proclamato eletto chi riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato di fascia più elevata e nella stessa fascia quello più anziano di ruolo; in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Art. 7 - Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento, di seguito denominato: “Consiglio”, è l’organo collegiale di governo del Dipartimento e svolge le funzioni di cui all’articolo 30 dello Statuto.
2. Il Consiglio, presieduto dal Direttore, è composto:
 - a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, dai ricercatori a tempo indeterminato, dai ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010;
 - b) da una rappresentanza dei ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, nel numero di 3; l’elettorato attivo e passivo spetta ai ricercatori afferenti al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni;
 - c) da un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca; l’elettorato attivo e passivo spetta agli assegnisti afferenti al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni;
 - d) da un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni;
 - e) da un rappresentante degli studenti dei Consigli Didattici istituiti dal Dipartimento, designato dai Rappresentanti stessi;
 - f) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo **nella misura e con le modalità stabilite dall’articolo 38, comma 2, lettera f) del Regolamento Generale di Ateneo;**
3. Il Consiglio nomina, al suo interno, tra i professori di I fascia, il Segretario verbalizzante; in caso di assenza del segretario nominato, le funzioni sono svolte dal professore di I fascia più giovane nel ruolo;
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto il Capo Ufficio della struttura amministrativa di riferimento del Dipartimento o suo sostituto;
5. Il Direttore, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, può invitare alla seduta, senza diritto di voto, studiosi, esperti od altri soggetti il cui intervento gli appaia opportuno per un più proficuo svolgimento dei lavori.
6. Le rappresentanze elettive nel Consiglio di Dipartimento durano in carica tre anni, a eccezione di quelle studentesche e dei titolari di assegni di ricerca che durano in carica due anni (articolo 41, comma 4, RGA).

Art. 8 – Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore per gli adempimenti previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Direttore convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene necessario, o quando gli viene formalmente e per iscritto richiesto da più di un terzo dei membri del Consiglio stesso (e in ogni caso almeno 4 volte l’anno).
3. Il Direttore deve inserire all’ordine del giorno del successivo Consiglio di Dipartimento ogni argomento segnalatogli, purché la richiesta gli sia formalmente e per iscritto presentata da almeno un decimo dei consiglieri.
4. Per le modalità delle votazioni, per la maggioranza nelle deliberazioni e per quanto altro non specificamente regolamentato in questa sede **si rinvia alle norme dettate dallo Statuto e dal Titolo IV, Capo II, del Regolamento Generale di Ateneo.**
5. La convocazione è, di regola, inviata con messaggio di posta elettronica all’indirizzo-mail assegnato in via istituzionale dall’Ateneo.
6. Fatte salve le convocazioni in via d’urgenza, per le quali si rinvia alle modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo, le sedute si ritengono valide a condizione che:
 - a) la convocazione sia fatta pervenire a ciascun componente del Dipartimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, con indicazione dell’ordine del giorno,

- b) sia presente la maggioranza dei componenti, dedotto coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, salvo diverso quorum previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti per particolari deliberazioni e, comunque, con un numero di presenti non inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
7. In caso di composizione variabile, gli argomenti di competenza delle diverse componenti devono essere evidenziati nell'ordine del giorno e ordinati in modo da consentire la trattazione a partire dalla componente più ampia, fatta salva una decisione del Consiglio in senso diverso.
8. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

Art. 9 – Verbali del Consiglio

1. Delle adunanze del Consiglio è redatto un verbale che, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante in un unico originale, rimane depositato presso i competenti Uffici amministrativi di riferimento del Dipartimento. Qualora richiesto, una copia è trasmessa all'istante ufficio dell'amministrazione centrale. I verbali sono atti amministrativi sottoposti al regime del diritto d'accesso.

Art. 10 - Giunta di Dipartimento

1. La Giunta ha esclusivamente compiti istruttori e propositivi nei confronti del Consiglio ed è costituita entro un mese dall'insediamento del Direttore, secondo le modalità del comma 2.
2. La Giunta è composta dal Direttore e da tre Professori Ordinari, due Professori Associati e due Ricercatori componenti del Consiglio, designati dal Consiglio su proposta del Direttore. Partecipa alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto, il Direttore vicario.
3. Qualora un membro della Giunta si dimetta o per qualunque ragione cessi di far parte del Dipartimento, entro 30 giorni e su proposta del Direttore, si procede a una nuova nomina con le stesse modalità del precedente comma.
4. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.
5. Nelle more della ricostituzione della Giunta, non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo, che può, nel frattempo, continuare a operare.

Art. 11 - Funzioni della Giunta

1. La Giunta del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, ha le seguenti funzioni:
- a) coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) esercita compiti istruttori e propositivi per le attività del Consiglio.
2. Delle adunanze della Giunta è redatto verbale a cura del Segretario verbalizzante e, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario in un unico originale, rimane depositato presso **i competenti Uffici amministrativi di riferimento** del Dipartimento.

Art. 12 - Sezioni del Dipartimento

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, dello Statuto e nel rispetto delle relative disposizioni attuative del Regolamento Generale di Ateneo, il Dipartimento, può articolarsi al suo interno, in Sezioni scientificamente omogenee. Le Sezioni sono prive di rappresentatività esterna e non hanno autonomia amministrativa, finanziaria o contabile.
2. Le Sezioni sono costituite e disattivate con delibera del Consiglio di Dipartimento, adottata ai sensi del successivo articolo 20.

Art. 13 - Commissioni del Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento può istituire commissioni con compiti istruttori e/o **consultivi** o con compiti operativi delegati dal Consiglio.

2. Le Commissioni sono istituite con delibera del Consiglio di Dipartimento che ne determina il responsabile, la composizione, i compiti e la durata. Operano seguendo le regole di convocazione e funzionamento del Consiglio stesso e secondo le ulteriori disposizioni contenute nella delibera di istituzione.

Art. 13 bis Commissione Paritetica Docenti –Studenti

1. Presso il Dipartimento è costituita ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, la Commissione Paritetica Docenti – Studenti che svolge i seguenti compiti:
 - a. Formula parere sull'attivazione, modificazione e soppressione dei corsi di studio del Dipartimento;
 - b. Fornisce il parere obbligatorio circa la coerenza dei crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati e stabiliti nei Regolamenti didattici dei corsi di studio. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere;
 - c. Provvede annualmente alla stesura di una Relazione articolata per corso di studio per la valutazione della didattica e la formulazione di proposte sulla direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, da trasmettere al Direttore di Dipartimento, al Senato Accademico, al Presidio della Qualità di Ateneo ed al Nucleo di Valutazione, secondo le indicazioni e le modalità previste da ANVUR;
 - d. Svolge attività di monitoraggio dell'Offerta Formativa e della Qualità della Didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - e. Individua gli indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e per i servizi agli studenti coerentemente con le indicazioni fornite da ANVUR;
 - f. Svolge ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. La Commissione Paritetica Docenti –Studenti è composta da n. 16 componenti (di cui n. 8 docenti, professori e ricercatori che svolgono i loro compiti didattici prevalenti nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, e n.8 studenti iscritti ai medesimi corsi di studio. I Presidenti o i Coordinatori non possono essere componenti della CPDS:
3. I docenti sono designati dai Consigli Didattici dei corsi di studio afferenti al Dipartimento in modo da garantire un'adeguata rappresentanza di tutti CdS coordinati dallo stesso Consiglio Didattico secondo le seguenti modalità:
 - a) n. 2 docenti, professori e ricercatori per il Consiglio Didattico di Economia e Commercio;
 - b) n. 2 docenti, professori e ricercatori per il Consiglio Didattico di Economia, Impresa e Territorio;
 - c) n. 2 docenti, professori e ricercatori per il Consiglio Didattico di Scienze del Governo.
 - d) n.2 docenti, professori e ricercatori per il Consiglio Didattico di Statistica
4. Gli studenti sono eletti per ciascun Consiglio Didattico in numero pari al numero dei docenti di cui al precedente comma 3, tra gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo.
5. La Commissione Paritetica è costituita con delibera del Consiglio di Dipartimento. I componenti durano in carica tre anni mentre gli studenti durano in carica due anni e possono essere rispettivamente ridesignati e rieletti consecutivamente per una sola volta.
6. La Commissione Paritetica elegge nella seduta di insediamento un Presidente tra i Professori a tempo pieno, di norma, di prima fascia, un vice presidente e un segretario verbalizzante. La Commissione può istituire al suo interno sottocommissioni o gruppi di lavoro corrispondenti a ciascun corso di studio/Consiglio Didattico. Delle sedute della Commissione è redatto un sintetico verbale che dà atto dei presenti e delle determinazioni adottate.
7. La partecipazione alla Commissione Paritetica Docenti –Studenti non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

8. I corsi di studio per i quali il Dipartimento assume la gestione associata ai sensi dell'art. 34, comma 2 Lett. c) del Regolamento Generale di Ateneo, rientrano nella Competenza della Commissione Paritetica costituita presso il Dipartimento di riferimento.
9. I corsi di studio di nuova attivazione proposti dal Dipartimento rientrano nella competenza della Commissione Paritetica costituita fino alla sua naturale scadenza. In tal caso, la Commissione recepisce direttamente le istanze degli studenti del nuovo corso di studio attraverso audizioni o altre forme di attività collettive.

Art. 14 – Laboratori del Dipartimento

1. Delle strutture del Dipartimento fanno parte i laboratori didattici e scientifici in sua dotazione, che supportano l'attività didattica e di ricerca del personale docente e ricercatore del Dipartimento.
2. L'elenco dei laboratori e delle rispettive finalità **è allegato al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e sostanziale ed è** pubblicato sulla pagina web del Dipartimento.
3. Le modalità di funzionamento, accesso e utilizzo delle attrezzature dei laboratori sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio e pubblicato nella pagina web sopra citata, nonché affisso nei locali dei singoli laboratori.
4. Il Consiglio nomina il Responsabile scientifico tra i professori di ruolo ed i ricercatori confermati che fanno parte del Comitato Scientifico del laboratorio, come previsto dai rispettivi regolamenti interni di gestione. La carica ha una durata di tre anni.
5. Ciascun responsabile è tenuto a presentare, a fine anno, al Consiglio una relazione sull'attività svolta, il piano finanziario per la gestione e sul potenziamento ed aggiornamento della struttura.
6. Per assicurare un miglior funzionamento di uno o più laboratori presenti nel Dipartimento, il Direttore, sentito il Consiglio, può proporre al Direttore Generale il conferimento di un incarico di responsabilità a personale di area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, come previsto dal CCNL, restando ferma, comunque la responsabilità del Direttore del Dipartimento verso l'esterno.

TITOLO III

ATTIVITA'

Art. 15 - Esercizio dell'attività di ricerca scientifica

1. Il Dipartimento garantisce a tutti i docenti e i ricercatori afferenti l'esercizio effettivo della libertà di ricerca nell'ambito dei settori disciplinari di competenza, mettendo a loro disposizione, in relazione alle diverse esigenze e compatibilmente con le disponibilità di risorse, ciò di cui necessitano.
2. Il Dipartimento, previa delibera del Consiglio, può accogliere altri soggetti in qualità di "ospiti temporanei" per fini di ricerca o di didattica, su richiesta diretta di un afferente, o sulla base di accordi internazionali, purché provvisti di un significativo curriculum scientifico – professionale.

Art. 16 – Sperimentazione delle attività didattiche

Il Dipartimento promuove la sperimentazione delle attività didattiche nel rispetto delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti.

Art. 17 - Prestazioni di ricerca a favore di terzi

Il Dipartimento persegue le sue finalità anche attraverso l'attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati secondo quanto disposto dalle norme statutarie e regolamentari d'Ateneo.

Art. 18 - Attività di ricerca in cooperazione

1. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche mediante la promozione di Centri di Ricerca e Laboratori di Ricerca e/o l'adesione a Centri Interdipartimentali o Interuniversitari di Ricerca.
2. La gestione amministrativa e contabile dei Centri di cui al comma **1** è **disciplinata dalle disposizioni statutarie e regolamentari di Ateneo in materia.**

Art. 19 - Diffusione dei risultati della ricerca

1. Il Dipartimento organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, anche attraverso collegamenti con analoghe strutture italiane e/o estere.
2. Il Dipartimento promuove e favorisce la pubblicazione e/o la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche dei suoi afferenti.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 20 – Adozione e modifiche al Regolamento interno

L'adozione, le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono deliberate, per quanto di competenza, dal Consiglio a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 21 - Natura del Regolamento

Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno della struttura, ai sensi di quanto in materia previsto dallo Statuto di Ateneo.

Art. 22 - Norma di chiusura e rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Salerno.